

ASSOCIAZIONE

Art.

Fondata il 21 marzo 2005

3

viale Lombardia, 28
20131 Milano
www.art3.it - info@art3.it

Per essere
uguali
all'altezza
della testa
e del cuore...



**La struttura
della nostra Costituzione**

*La Costituzione italiana e quella di molti altri Paesi sono disponibili alla pagina internet
www.art3.it/documenti.htm*

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Rapporti civili

Rapporti etico sociali

Rapporti economici

Rapporti politici

Parte II. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Il Parlamento

Le Camere

La formazione delle leggi

Il Presidente della Repubblica

Il Governo

Il Consiglio dei ministri

La Pubblica Amministrazione

Gli organi ausiliari

La magistratura

Ordinamento giurisdizionale

Norme sulla giurisdizione

Le Regioni, le Province, i Comuni

Garanzie costituzionali

La Corte costituzionale

Revisione della Costituzione – Leggi Costituzionali

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Principi Fondamentali

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA

ART. 21. — Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

L'articolo, noto come quello sulla libertà di stampa, disciplina in verità non soltanto questa ma anche altre libertà di manifestazione del pensiero: libertà di parola, cinema, teatro, radio. L'iter normativo è a un dipresso quello della inviolabilità della persona e del domicilio; dopo l'affermazione di libertà si prevede, per le limitazioni, la regola della doppia garanzia dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria e del caso previsto dalla legge; e si prevede l'eccezione dei provvedimenti provvisori di polizia (qui però si prescrive tassativamente l'intervento della polizia giudiziaria), in caso di necessità e di urgenza.

Le libertà di cui all'articolo sono assicurate a tutti, cittadini e stranieri. Il sequestro della stampa periodica e non periodica può avvenire soltanto in caso di *delitto* (esclusi quindi i casi di contravvenzione) oppure quando vi sia trasgressione delle norme amministrative sull'indicazione dei direttori o redattori o autori responsabili (*registrazione*); in altre parole è vietata la stampa clandestina. Per le limitazioni alla stampa in caso di guerra valgono le considerazioni fatte nella nota all'articolo 15.

È interessante ricordare, circa il quinto comma, che il progetto di Costituzione prevedeva il controllo non soltanto dei mezzi di finanziamento ma anche delle « fonti di notizie ». Opportunamente l'Assemblea ha respinto codesta norma, la cui approvazione, come fu osservato, avrebbe potuto trasformare i giornali e le riviste in « bollettini ufficiali di informazioni ».

Va altresì notato che fu respinta la proposta di sostituire alle parole iniziali del comma « la legge può stabilire » le altre « la legge stabilisce »: con che la Costituzione non fa alcun obbligo al legislatore futuro di deliberare norme per il controllo dei mezzi di finanziamento della stampa periodica. Ciò va notato, perché altrove si è usata la formula potestativa per indicare, se non un obbligo, per lo meno un dovere del legislatore futuro ad intervenire.

26 gennaio 1955, ad iniziativa di un gruppo di studenti universitari e medi, fu organizzato a Milano, nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria, un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana, invitando insigni cultori del diritto ad illustrare, in modo accessibile a tutti, i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita sociale.

Il corso è stato inaugurato e concluso da Piero Calamandrei e, non senza nostra viva commozione, egli ritorna oggi tra noi con la sua eloquenza nobile e pur semplice, con dottrina profonda, scientificamente serena e civilmente incitatrice.

La parola del maestro indimenticabile suona oggi ancora come un altissimo richiamo all'impegno scientifico e morale di tutti i giovani che si apprestano ad una sempre rinnovata battaglia di civiltà, di progresso, di libertà.

Ecco la parte sostanziale di ciò che egli disse introducendo il corso e precisando i fondamenti storici della Costituzione.

Riccardo Bauer

Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei

L'articolo 34 dice: "I capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". E se non hanno mezzi? Allora nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, impegnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese". È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'art 1° "La Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro", questa formula corrisponderà alla realtà, perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà; in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere, quanto lavoro vi sta dinnanzi!

È stato detto giustamente che le costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle costituzioni, c'è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica quando tutte queste libertà che oggi sono elencate e riaffermate solennemente erano sistematicamente sconosciute. Quindi polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato. Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente, perché quando l'articolo 3 vi dice "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana", riconosce con questo che questi ostacoli oggi ci sono, di fatto, e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani; ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria perché rivoluzione nel linguaggio comune s'intende qualche cosa che sovrverte violentemente, ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono le libertà giuridiche e politiche, siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche e dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anch'essa contribuire al progresso della società. Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente.

Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo, che è, non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in

5
/

larghe categorie di giovani, è un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. "La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica". Quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcheduno di voi conoscerà: di quei due emigranti, due contadini che traversavano l'oceano su un piroscampo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime, e il piroscampo oscillava. Allora questo contadino, impaurito, domanda a un marinaio "ma siamo in pericolo?" e questo dice "se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda". Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice "Beppe, Beppe, Beppe! se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda" e quello dice "che me ne importa, n'è mica mio!". Questo è l'indifferentismo alla politica.

È così bello, è così comodo, la libertà c'è, si vive in regime di libertà, c'è altro da fare che interessarsi di politica - eh lo so anch'io - il mondo è così bello, ci son tante belle cose da vedere e da godere oltre che occuparsi di politica e la politica non è una piacevole cosa però la libertà è come l'aria, ci s'accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai. Ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.

La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune che se va a fondo, va a fondo per tutti, questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità d'uomo.

Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 6 giugno del 1946. Questo popolo che da venticinque anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare: dopo un periodo di orrori, il caos, la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi, andò a votare. Io ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui, queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta, perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità: questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio Paese, del nostro Paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro Paese.

Quindi voi giovani, alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto - questa è una delle gioie della vita - rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e del mondo.

Ora, vedete, io ho poco altro da dirvi.

In questa Costituzione di cui sentirete fare il commento nella prossime conferenze c'è dentro tutta la nostra Storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, son tutti sfociati qui, in questi articoli e, a sapere intendere dietro questi articoli, ci si sentono delle voci lontane.

Quando io leggo nell'articolo 2 "L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", o quando leggo nell'articolo 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie", ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini!

O quando io leggo nell'articolo 8 "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ma questo è Cavour!

O quando io leggo nell'articolo 5 "La Repubblica unica e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali", ma questo è Cattaneo!

O quando nell'articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate "L'ordinamento delle forze armate s'informa allo spirito democratico della Repubblica, l'esercito di popolo", ma questo è Garibaldi!

E quando leggo all'articolo 27 "Non è ammessa la pena di morte", ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria!

Grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto dolore per arrivare a questa Costituzione! Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta.

Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no! non è una carta morta: questo è un testamento, un testamento di 100.000 morti.

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.

La bussola moderna della nostra Costituzione

di **STEFANO RODOTÀ**

(La Repubblica - 21 agosto 2007)

Vi è un'aria di riscoperta della Costituzione che assomiglia sempre di più ad una riconquista. Lontani i tempi dell'«inattuazione» o del «disgelo» o dell'«arco» costituzionale, che facevano apparire quel testo come un affare di politici e di specialisti, gli articoli della Costituzione si stanno rivelando uno strumento potente per affrontare e risolvere problemi difficili dell'organizzazione sociale, della stessa vita quotidiana. Una riscoperta «dal basso», si potrebbe dire. Gli esempi sono davanti a noi. Un commento di Adriano Sofri sul proscioglimento dell'anestesista del caso Welby è stato giustamente presentato su questo giornale con il titolo «Quel semplice articolo della nostra Costituzione», che è poi quello che, riconoscendo il diritto alla salute, vieta di imporre trattamenti che contrastano «con il rispetto della persona umana», consentendo così a ciascuno di noi di fare liberamente le proprie scelte di vita. La Corte di Cassazione, riprendendo indicazioni della Corte costituzionale, ha appena ribadito che il diritto alla identità sessuale è fondato sull'articolo 2, che tutela la libera costruzione della personalità. Nella discussione sulle coppie di fatto è sempre l'articolo 2 a ricordarci che devono essere tutelati i diritti derivanti dal far parte di una «formazione sociale». Sono soltanto gli ultimi casi che, insieme a molti altri, smentiscono la tesi di una Costituzione invecchiata anche nella sua prima parte. È vero il contrario. La Costituzione si conferma «presbite», capace di guardare lontano, secondo la felice definizione di Piero Calamandrei, tanto che sono proprio i problemi posti dai mutamenti culturali e dalle novità tecnologiche a trovare risposte nelle norme costituzionali, senza che sia sempre necessario ricorrere a nuove leggi.

E lo fa con la forza dei valori in essa riconosciuti, smentendo in tal modo anche la tesi di una società svuotata di riferimenti forti, prigioniera ormai di una deriva «relativistica». Ma ci sono anche altre conferme dell'attualità del modello costituzionale italiano. Analizzando qualche settimana fa i problemi delle identità nazionali e dell'integrazione, Jean-Paul Fitoussi così scriveva sempre su questo giornale. «L'uguaglianza di fronte alla legge è certamente un principio essenziale, ma debole; che andrebbe quindi completato con una concezione più esigente dell'uguaglianza, grazie a un impegno della repubblica proporzionale all'entità dell'handicap di ogni suo cittadino, per liberarlo dal peso della sua condizione iniziale». Ma questo è esattamente lo schema che si ritrova nell'articolo 3 della Costituzione che, ribadito il principio dell'eguaglianza formale, lo integra appunto con l'obbligo della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Un'indicazione, questa, particolarmente importante per cogliere la **dimensione complessiva dell'eguaglianza, non riducibile alla parità delle condizioni di partenza**. Proprio le innovazioni scientifiche e tecnologiche impongono la considerazione dell'eguaglianza come «risultato». Ad esempio, per garantire effettivamente l'accesso alle cure e ai farmaci, l'accesso alla conoscenza reso possibile da Internet non basta affermare in astratto il pari diritto di ciascuno, se poi le condizioni materiali e culturali creano condizioni di disuguaglianza e di esclusione. La Costituzione rivela così una specifica virtù. Obbliga a fissare lo sguardo su un orizzonte largo, a valutare l'intero contesto in cui si collocano le questioni da affrontare. A qualcuno, tuttavia, questo contesto appare monco, amputato da una adeguata considerazione del mercato e della concorrenza, che meriterebbero una più adeguata «dignità costituzionale». Ma è davvero così? La libertà dell'iniziativa economica privata è affermata esplicitamente in apertura dell'articolo 41, e questa formulazione dovrebbe essere ritenuta soddisfacente da chi vuole che il mercato abbia un suo spazio costituzionale. Certo, quell'articolo afferma poi che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà, la dignità umana: e qualche avventato riformatore ha proposto di riscriverlo eliminando ogni vincolo o limite all'attività d'impresa.

Ma i nuovi interventi legislativi sollecitati dal dramma delle morti sul lavoro confermano l'attualità e l'essenzialità, dunque l'ineliminabilità, del riferimento alla sicurezza. È il limite rappresentato dal rispetto della dignità è un segno ulteriore della lungimiranza della Costituzione. Due anni fa la Corte di giustizia delle Comunità europee, un organo certo non sospetto di ostilità al mercato, ha adottato proprio la linea indicata dall'articolo 41 fin dal 1948, affermando che il principio di dignità deve essere sempre tenuto presente nel valutare la legittimità delle attività economiche. Ancora. La vita quotidiana ci parla del precariato, che ha appena sollecitato l'attenzione del Presidente della Repubblica, e dei problemi della famiglia, tante volte sollevati dalle diverse forze politiche. Ricordiamo, allora che l'articolo 36 stabilisce che la retribuzione deve garantire al lavoratore ed alla sua famiglia «una esistenza libera e dignitosa». Questa norma è già servita per respingere la tesi di chi pretendeva che la legittima misura della retribuzione fosse solo quella che si limitava a garantire la mera sopravvivenza del lavoratore. Oggi ci ricorda che nessuna esigenza produttiva può giustificare la miseria salariale alla quale sono costretti tanti lavoratori; e che le tanto invocate politiche della famiglia non possono consistere solo in interventi pubblici, ma esigono pari attenzione per il modo in cui si configurano concretamente i rapporti tra dipendenti e datori di lavoro.

Questa lettura della Costituzione non serve soltanto per sottolineare l'attualità della sua prima parte (altra questione è la buona «manutenzione» della seconda parte). Ne conferma la vitalità nelle aree più sensibili della vita sociale, nelle materie in cui più acute si manifestano le esigenze individuali. **Una progressiva e crescente vicinanza della Costituzione ai cittadini può divenire una via per riconciliarli con le istituzioni.** Una impresa che sembra troppo spesso disperata, ma che non può essere abbandonata, a meno che non ci si voglia rassegnare ad una definitiva regressione culturale e politica, ignorando anche la nuova penetrazione nella società dei principi costituzionali.

Ma l'auspicabile consapevolezza culturale e politica esige un'attenzione intensa per un'interpretazione della Costituzione che ne utilizzi le potenzialità per dare risposte alle nuove domande ininterrottamente poste dalle diverse dinamiche che percorrono la società. Che cosa diventa la libertà di circolazione in un mondo sempre più videosorvegliato? La libertà di comunicazione quando si conservano tracce di ogni nostro contatto elettronico? La libertà di manifestazione del pensiero nell'era di Internet? La libertà personale quando si moltiplicano le forme di controllo del corpo? E bisogna guardare alla conoscenza come bene comune, alla Rete come il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto, ai nuovi intrecci tra genetica e costruzione del corpo, alla questione ambientale che in Italia fu possibile affrontare proprio partendo dalle norme costituzionali su paesaggio e salute. Questioni ineludibili. Se libertà e diritti non vengono considerati nel nuovo ambiente tecnologico, si rischia una drammatica riduzione delle garanzie costituzionali. Le capacità prospettica della Costituzione deve essere utilizzata per mettere a punto una agenda dei diritti consapevole di un futuro che è già tra noi. L'annunciato rinnovamento della politica guarderà anche in questa direzione?

Stefano Rodotà

Questo articolo di Stefano Rodotà merita di essere letto e divulgato. La Costituzione dell'Italia repubblicana, nata dalla Resistenza, dovrà essere la "bussola" del Partito Democratico: il suo punto di riferimento politico e culturale; la fonte principale dalla quale attingere i principi, i valori, gli obiettivi e gli strumenti per riformare la politica e le istituzioni italiane. Il *Manifesto* del Partito Democratico potrebbe iniziare così: *"Noi, i democratici, amiamo l'Italia e la Costituzione italiana..."*.

Riccardo Lenzi - sezione ANPI "Gianna Tarozzi" (quartiere Reno, Bologna)

A cura di Riccardo Lenzi

La Costituzione: la legge fondamentale della Repubblica

Professor Valerio Onida

Presidente emerito della Corte costituzionale

(Firenze, 7 aprile 2005)

Vorrei suggerire agli studenti di non avvicinarsi alla Costituzione come a un qualsiasi testo normativo da leggere e interpretare. Vorrei suggerire un approccio che parte dall'analisi dell'idea di Costituzione. E' un approccio, credo, valido sempre, ma lo è ancor più oggi. Perché oggi si ha l'impressione che si stia appannando l'idea di Costituzione, in un dibattito politico-legislativo in cui sembra che la Costituzione sia una legge come le altre. La Costituzione viene trattata come un qualsiasi testo, diverso solo per il procedimento di approvazione previsto dall'art. 138, ma per il resto soggetto alla normale dialettica politica fra maggioranza e opposizione (e così, per esempio, il Governo ha presentato un suo progetto di riforma della Costituzione). Ho l'impressione che questo porti ad appannare e nascondere la vera idea di Costituzione.

Quello di Costituzione è un termine antico, riferito a documenti che contengono prescrizioni. Ma l'idea di cui parlano i costituzionalisti è un'idea moderna. Ci riferiamo ad un documento normativo che contiene quella che, ad esempio, in Germania è chiamata la Legge fondamentale, cioè i principi e le regole fondamentali su cui si basa l'organizzazione politica e sociale dello Stato. Non quindi una legge fra le altre, ma una legge prima delle altre e sopra le altre: con ciò che ne consegue sul piano della gerarchia delle fonti, perché tutte le altre leggi devono essere in armonia con la Costituzione, e questo implica la "rigidità" della Costituzione, cioè la sua non modificabilità con procedimenti legislativi ordinari (poi vedremo in quale altro senso si può parlare invece di flessibilità della Costituzione).

Al di là del dato formale dell'art. 138, l'essere la Costituzione una legge prima e sopra le altre spiega perché non può ammettersi che essa sia considerata come oggetto di continue e contingenti revisioni e modifiche. E' un po' come la fisionomia fondamentale di una persona. Le persone invecchiano e si evolvono, compaiono le rughe e imbiancano i capelli, magari si può persino modificare la linea del naso con un intervento di chirurgia plastica, ma c'è una fisionomia che resta e si può riconoscere nel tempo. Così è la Costituzione: è la fisionomia fondamentale dell'ordinamento, che è destinata a durare.

Ci sono state nella storia Costituzioni che non sono durate o addirittura non sono mai state applicate. Ma il destino della Costituzione è di durare. Mentre la politica e la legislazione ordinaria sono il regno del mutamento, perché sopravvengono esigenze nuove, interessi nuovi, e quindi il mutamento della legislazione ordinaria è fisiologico, la Costituzione, invece, in questo regno del mutamento, è destinata ad esprimere ciò che continua.

Questo dato spiega anche perché la Costituzione non è e non può essere soggetta alla normale dialettica politica, ai conflitti fra partiti. In un paese democratico cambiano le leggi secondo le evoluzioni e i cambiamenti politici; con le elezioni, cambiano maggioranze e opposizioni; cambiano le leggi e gli orientamenti politici. La Costituzione esprime, invece, ciò che è e deve restare comune ai vari soggetti della dialettica politica, perché appartiene a tutti; il suo destino è di esprimere ciò che appartiene non alle contingenti maggioranze, a questo o a quello schieramento politico, ma a tutti. Nel momento in cui la Costituzione viene adottata (se è adottata, come la nostra, con un procedimento assembleare che comporta voti a maggioranza) ci possono essere e ci sono decisioni a maggioranza; ma se la Costituzione risponde alla sua funzione, se essa si afferma e si consolida, come la nostra, non rimane come il risultato di una volontà di maggioranza, come il prodotto di una maggioranza, ma come espressione di ciò che è o diviene comune.

Conta naturalmente il processo storico da cui nasce la Costituzione. Ad esempio la nostra è nata con un procedimento di tipo consensuale: e questo è importante, perché favorisce nel tempo l'assolvimento della funzione della Costituzione. Quando una Costituzione nascesse da un contrasto grave ed irrisolto, in cui grandi settori della società rimanessero estranei ai suoi fini, non sarebbe favorito l'assolvimento della sua funzione.

Ecco dove nasce anche l'idea della Costituzione come patto (un tempo, fra Sovrano e Parlamento, oggi fra le forze significative della società): il patto esprime un consenso, ha la funzione di unire.

¹ Lezione tenuta al corso di diritto costituzionale generale della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze sbobinata non rivista dall'autore

Si parla, per la nostra Costituzione, di un suo carattere di compromesso fra forze ostili fra loro. In realtà non è appropriato parlare di compromesso fra forze contrapposte nel senso deteriore di un mercanteggiamento (tu mi dai una cosa e io te ne do un'altra). E' esatto invece che si è trovato con essa un terreno comune, un punto di incontro e di convergenza.

Questa idea della Costituzione come patrimonio comune che dura nel tempo rende anche ragione del fatto che la Costituzione non può e non deve essere tutto, che non tutti i problemi sociali e politici devono trovare risposta nella Costituzione. Essa non è fatta per dare risposte contingenti a problemi-contingenti, e non deve perciò essere caricata di significati contingenti. Le Costituzioni devono dare risposte durevoli a problemi permanenti: di qui la necessità che esse possano funzionare anche in contesti diversi e sorreggere soluzioni diverse in momenti diversi.

Per questo si parla di elasticità della Costituzione (e non è una contraddizione), nel senso che i principi costituzionali, poiché sono chiamati a dare risposte durevoli, necessariamente hanno un certo carattere di elasticità, intesa come possibilità di essere attuati anche in modi diversi in contesti diversi. Per questo nessuno dovrebbe mai "appropriarsi" della Costituzione.

La nostra Costituzione non è tra le più vecchie, ma è longeva. La sua longevità è dovuta al fatto che è stata ed è in grado di esprimere ciò che accomuna, ciò che unisce; che è stata in grado anche di integrare gruppi sociali inizialmente rimasti estranei, ma che successivamente si sono riconosciuti nella sua cultura condivisa.

E' il problema dei c.d. partiti antisistema. In certi ordinamenti si esclude la legittimità di partiti i cui programmi appaiono incompatibili con i principi costituzionali. Ma talvolta accade che anche partiti che appaiono o sono contro il sistema, e che addirittura sono rimasti estranei al processo costituente, poi nel tempo accettano i principi della Costituzione. Così è stato in Italia. La Costituzione è nata subito integrando anche forze "antisistema". Ed è un fatto recente ma significativo che una forza politica, che nel periodo successivo alla Costituente era rimasta fuori dal cosiddetto "arco costituzionale" - il partito neofascista - abbia conosciuto dei processi di cambiamento che l'hanno portata ad accettare i principi della Costituzione. E' questa la forza di principi nati per essere durevoli e comuni.

Certo, la Costituzione non è qualcosa che resta fisso, pietrificato, immutabile nel tempo. Essa si evolve, anche indipendentemente dal fatto che il testo rimanga uguale. Le disposizioni possono infatti essere le stesse, ma assumere significati nuovi, evolutivi. Questo tipo di evoluzione non è però il frutto di cambiamenti che si affermano per volontà di qualcuno; non sono "riforme" volute e attuate da questo o quello schieramento. Sono il riflesso di cambiamenti profondi nella società. Sono cambiamenti in forza dei quali la Costituzione acquista significati nuovi, ma senza tradire la sua sostanza. Questo cambiamento interviene "dal basso", e si esprime ad esempio con la giurisprudenza della Corte costituzionale e dei giudici comuni.

Il costituzionalismo contemporaneo non si informa però alla sola idea che vi debbano essere alcune regole fondamentali comuni e stabili, di cui sia indifferente il contenuto. La storia del costituzionalismo dice che l'idea di Costituzione non è neutrale dal punto di vista dei contenuti. L'idea di costituzione è legata a dei contenuti precisi, è un concetto "ideologico". Ad esempio, l'art. 16 Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 contiene una formulazione assertiva, più che un precetto normativo: "Un popolo che non riconosce i diritti dell'uomo e non attua la divisione dei poteri non ha Costituzione". Qui il concetto, l'idea della Costituzione è legata al riconoscimento dei diritti e alla separazione dei poteri. Egualmente, se leggiamo la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, vi troviamo delle affermazioni "ideologiche": "Noi riteniamo incontestabili ed evidenti per se stesse le seguenti verità" (termine impegnativo): "che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi diritti sono, in primo luogo, la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Che, per assicurare il godimento di questi diritti, gli uomini hanno stabilito tra loro dei governi di cui la giusta autorità emana dal consenso dei governati".

Una riprova storica di questo carattere delle Costituzioni la troviamo nel fatto che i regimi autoritari e totalitari che si sono affermati in Europa nel corso del Novecento non si sono dati delle Costituzioni. Erano infatti regimi che rifiutavano esplicitamente le stesse premesse ideologiche del costituzionalismo (libertà, diritti fondamentali, eguaglianza, divisione dei poteri, democrazia).

I contenuti essenziali del costituzionalismo, anche se espressi in forme diverse dalle varie Costituzioni, hanno poi un carattere tendenzialmente universalistico. Può sembrare strano, visto che le Costituzioni nascono da classi politiche nazionali e tendono a regolare la vita di specifiche comunità: ma è così. Non si proclamavano i diritti come spettanti ai soli cittadini americani o francesi, ma come spettanti a tutti gli uomini. Non sono principi pensati come validi solo per certe

comunità in un dato momento storico, ma che tendono a valere per tutti e in ogni tempo. Allo stesso modo, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, a cui tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite aderiscono (anche se poi nei fatti tante volte non la rispettano) esprime principi tendenzialmente universali.

Ancora: la Costituzione regola l'esercizio del potere politico, ma non si ispira all'idea di un primato del potere. Questo segna il passaggio dell'era precostituzionale a quella del costituzionalismo. Mentre i sudditi nei regimi precostituzionali erano soggetti ad un potere calato dall'alto, i principi costituzionali stabiliscono limiti al potere. E' questo anche il senso della divisione dei poteri. Dividere i poteri significa limitarli, non solo regolare le procedure per il loro esercizio, ma creare dei limiti sostanziali e dei contrappesi. I contrappesi servono quando si vuole evitare che i pesi eccessivi travolgano l'equilibrio. Ecco perché non si può condurre il discorso sulla Costituzione e la sua riforma su basi per così dire solo funzionalistiche, preoccupandosi essenzialmente di garantire i poteri di decisione e la loro efficacia. Si dimentica così che la Costituzione nasce per limitare il potere, altrimenti perde la sua "anima".

C'è un'obiezione a questa idea della Costituzione come insieme di principi stabili e comuni, non disponibili da parte del potere del momento: ed è l'obiezione che chiamerei "democratica". Si dice: anche le Costituzioni sono frutto delle scelte di certe forze e di certi partiti, quelli che ad esse danno vita. Non si può pretendere di vincolare ad esse coloro che vengono dopo, le generazioni successive. Una generazione non può vincolare alla "propria" Costituzione le generazioni successive. Se sovrano è il popolo, questi deve anche essere libero di cambiare la Costituzione.

Questa obiezione, apparentemente "democratica", in realtà mistifica il concetto stesso di democrazia. Democrazia non significa solo decisione della maggioranza, quasi che questa debba potere imporre sempre e su tutto la propria volontà, senza limiti esterni. Questa sarebbe una democrazia "assoluta", non una democrazia costituzionale. La democrazia costituzionale comprende sia il potere della maggioranza di governare, sia i limiti di questo potere e la garanzia dei diritti fondamentali di tutti, e specie delle minoranze. La democrazia in senso pieno comporta dunque necessariamente un concetto di limitazione al potere della maggioranza.

Anche l'idea di sovranità popolare va precisata. Noi usiamo lo stesso termine – sovranità – che caratterizzava il potere dei sovrani assoluti. In quel senso "sovranità" esprimeva un concetto di superiorità assoluta, dello stare sopra (il sovrano "sopra" la società). Ma il popolo non può essere considerato "sovrano" allo stesso modo, come se avesse ereditato dal sovrano assoluto lo stesso potere illimitato. In una democrazia costituzionale, il popolo è "sovrano" solo nei limiti della Costituzione: e infatti l'art. 1 della nostra Costituzione afferma precisamente che la sovranità appartiene al popolo, che però "la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

In realtà, potremmo dire, la "sovranità" popolare non è vera sovranità, nel senso originario. C'è una espressione usata dal giudice inglese Coke nel Seicento, e che si può leggere incisa all'ingresso di una Università americana: "Magna Charta is such a fellow that he will know non sovereign": la Magna Charta è un soggetto che non conosce sovrano. Oggi possiamo dire la stessa cosa della Costituzione: essa non conosce sovrano. Se c'è la Costituzione, non c'è un sovrano (assoluto). Se c'è un sovrano assoluto (sia esso pure il popolo) non c'è Costituzione.

Così si può capire anche il senso profondo, attuale, del principio della divisione dei poteri. Esso comporta che non tutti i poteri pubblici possano essere ricondotti alla stessa fonte di legittimazione, alla volontà della maggioranza. Se così fosse, infatti, ci sarebbe in definitiva un solo potere, e non vi sarebbero più limiti e contrappesi. Originariamente si contrapponevano potere esecutivo e potere legislativo, come espressione di due diversi principi di legittimazione (il sovrano ereditario e il corpo elettorale). Oggi l'esecutivo, in tutti i sistemi democratici, ha la stessa fonte di legittimazione del legislativo, si riconduce sempre alla maggioranza popolare (anche se una distinzione resta, in certi sistemi più netta e accentuata, in altri meno). Ma vi sono i poteri che chiamiamo di garanzia – il potere giudiziario, le Corti costituzionali - che non si riconducono alla stessa fonte di legittimazione, cioè alla volontà della maggioranza. Quali che siano i modi di preposizione alla carica dei loro componenti (anche quindi quando i giudici, come in America, sono nominati dall'esecutivo, ma con incarico a vita; o dove, come in Germania, tutti i componenti della Corte costituzionale sono eletti dal Parlamento) i loro poteri non sono esercitati in nome e per conto della maggioranza; la fonte della loro legittimazione non è la volontà della maggioranza; essi non rispondono al corpo elettorale o agli eletti dal popolo. Il loro compito infatti è quello di controllare l'esercizio degli altri poteri, e dunque dei poteri che fanno capo alla maggioranza, per garantire il rispetto dei limiti che essi incontrano e dei diritti di tutti.

LE RIFORME DIFFICILI
IL DIBATTITO

La formula dell'articolo 1 è stata scelta per indicare la qualifica universale di stato democratico-sociale

Senza il principio lavorista, indicato dal cattolico Mortati, cade l'impianto fondante della Carta

È il lavoro che fa la Costituzione

di Valerio Onida

La proposta del ministro Brunetta, di "ritoccare" l'articolo 1 della Costituzione eliminando il riferimento alla Repubblica «fondata sul lavoro», può essere considerata come un semplice diversivo o una provocazione, nel gran parlare che si fa di "riforme", spesso senza adeguata attenzione al merito degli argomenti; oppure potrebbe essere un preannuncio pericoloso di messa in discussione dell'impianto fondamentale stesso della Costituzione.

Più che ricordare per l'ennesima volta l'origine della formula in questione, nata in assemblea costituente per rispondere alla proposta di parte comunista intesa a proclamare una Repubblica «di lavoratori», occorre rifarsi al significato sostanziale del disposto costituzionale. Fu il grande costituzionalista e costituente (democristiano) Costantino Mortati a identificare per primo il "principio lavorista" fra i principi fondamentali della Costituzione, accanto al principio democratico, a quello personalista e a quello pluralista. Ma il fondamento "lavorista" della Costituzione non significa affatto che il lavoro sia considerato in essa come il valore supremo: tale, *semper*, è la persona umana, i cui «diritti inviolabili» la Costituzione riconosce e garantisce, insieme richiedendo l'adempimento dei «doveri inderogabili» di solidarietà (articolo 2).

Il lavoro nella Costituzione è visto come strumento di realizzazione della personalità. Valore che informa l'ordinamento implicando, come scriveva ancora Mortati, che «il titolo commisurativo del valore sociale del cittadino sia desunto dalle sue capacità, non già da posizioni sociali acquisite senza merito del soggetto che ne beneficia», e costituiscono perciò un privilegio. Per questo il lavoro è oggetto di un diritto di tutti i

cittadini, da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (articolo 4). Per questo è oggetto di «tutela», in «tutte sue forme e applicazioni» (articolo 35).

In questo senso, la Repubblica è genuinamente «democratica», perché delinea un tipo di stato fondato sul riconoscimento della «pari dignità sociale» di ogni persona e sul dovere della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3). È il tipo di stato frutto di quei principi del costituzionalismo che, affermatasi la prima volta con le rivoluzioni liberali della fine del Settecento, ne hanno segnato la storia e l'evoluzione. In questa evoluzione sono confluiti, integrandola e arricchendola, fenomeni e correnti sociali di grande portata: la lotta per l'allargamento del suffragio, il movimento dei lavoratori e la lotta allo sfruttamento economico dei più deboli, l'affermazione, accanto ai diritti civili e politici, dei diritti "sociali", di cui quelli del lavoro sono grande parte.

Smettiamola: dunque di guardare in termini provinciali alla nostra vicenda costituzionale, presentandola solo come frutto di un "compromesso" fra ideologie e forze liberali, marxiste e cattolico-democratiche, o, più rozza-mente, fra democristiani e comunisti; e di immaginare che una Costituzione democratica debba limitarsi a sancire il divieto per lo stato (uno "stato minimo") di interferire indebitamente nella sfera delle libertà civili individuali. Il costituzionalismo, nella cui grande corrente la Carta del 1948 ha inserito a pieno titolo l'Italia, è altra cosa. È l'egua-

glianza fra gli esseri umani proclamata come prima «verità di per sé evidente» dalla rivoluzione americana. È la triade rivoluzionaria francese «libertà, eguaglianza, fraternità».

Sono i diritti individuali della Dichiarazione francese del 1789 al pari dei «principi politici, economici e sociali» enunciati nel preambolo della Costituzione francese del 1946 e riaffermati nel preambolo di quella gollista del 1958. Sono le "quattro libertà" - tra cui la «libertà dal bisogno» - che il presidente Roosevelt voleva vedere affermate «ovunque nel mondo». Sono i diritti umani oggetto della Dichiarazione universale dell'Onu e delle grandi convenzioni internazionali (New York 1966) che hanno cercato di darvi attuazione, e in cui accanto ai «diritti civili e politici», figurano a pari titolo i «diritti economici, sociali e culturali».

Molte Costituzioni, nel loro primo articolo o in uno dei primi, usano indicare i caratteri essenziali dello stato cui intendono dare vita. Per la Costituzione francese del 1958 la Francia è una Repubblica «indivisibile, laica, democratica e sociale» (articolo 1). Per la Costituzione tedesca del 1949 la Repubblica federale di Germania è uno Stato «federale, democratico e sociale» (articolo 20). Per la Costituzione spagnola del 1978 la Spagna si costituisce come «stato sociale e democratico di diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico» (articolo 1). Ora, che cos'è uno "stato sociale" se non uno stato che assume fra i suoi compiti anche il riconoscimento e la promozione dei diritti (e dei doveri) del lavoro?

La Repubblica italiana «fondata sul lavoro» è dunque solo un'altra formula per indicare la qualifica di "stato sociale" o "democratico-sociale", che appartiene non solo a noi, ma all'intera storia e all'irrinunciabile essenza del costituzionalismo universale.

“

L'articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

LA COSTITUZIONE PRIVATIZZATA

GUSTAVO ZAGREBELSKY

ALCUNI "fantasisti della costituzione" immaginano e auspicano che, dalla situazione d'impasse politica che potrebbe nascere da un voto contraddittorio sulla fiducia al Governo espresso dalla Camera e dal Senato, si possa uscire semplicemente e immediatamente con lo scioglimento di quel ramo del Parlamento (nel nostro caso, la Camera dei Deputati) che ha votato la sfiducia. Ma la Costituzione dice tutt'altro. Purtroppo per il lettore, occorrono riferimenti tecnici. I seguenti.

Secondo l'articolo 94, «il Governo deve avere la fiducia delle due Camere». Se la fiducia viene meno, anche solo in una delle due, deve dimettersi. L'obbligo è tassativo. Solo nell'immaginazione di qualche fantasista della costituzione, si può pensare che nel Governo vi sia chi ragiona così: questa Camera, in questa composizione, mi è ostile, ma forse, in un'altra composizione, non lo sarebbe: dunque non mi dimetto (o mi dimetto solo pro forma, restando per l'istante in carica), ne chiedo lo scioglimento e mi dimetterò effettivamente, se mai, solo dopo le nuove elezioni, nel caso in cui l'esito non mi sia favorevole. Avremmo così un Governo (non dimissionario) che resta in carica con la fiducia di una sola Camera.

Dopo un esplicito voto di sfiducia di una Camera (irrelevante è che l'altra abbia, prima o dopo, votato la fiducia), il Governo deve dunque «assegnare» le dimissioni nella mani del Presidente della Repubblica: dimissioni che quest'ultimo non può respingere. Un Governo che restasse in carica contro la volontà del Parlamento (anche solo di una sola Camera), sostenuto dalla volontà del Presidente (quello che nella storia costituzionale si chiama «governo di lotta» antiparlamentare) sarebbe un sovvertimento della Costituzione e della democrazia. Nel solo caso di crisi di governo "extraparlamentare", cioè in assenza di un voto, il Presidente può (o forse deve) rinviare il Governo alle Camere perché si pronuncino sulla fiducia con un voto. Ma se vi è un voto è negativo, le dimissioni non possono essere respinte.

Una volta date le dimissioni, entra in gioco il Presidente della Repubblica, il cui compito non è quello di favorire o di ostacolare i disegni di questo o di quel raggruppamento politico, ma di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema. Qui si aprono diverse possibilità. Non c'è una strada obbligata. La scelta non è dettata dall'arbitrio o dal capriccio, ma dipende dal fine costituzionale che è - si ripete - l'integrità e la funzionalità del sistema.

La prima possibilità è la formazione di un nuovo governo che disponga del sostegno della maggioranza in entrambe le Camere. «Prima possibilità» sia in senso temporale, sia in senso logico. Se esiste questa possibilità, da verificare per prima, non deve potersi passare alla seconda, lo scioglimento delle Camere. Sarebbe una prevaricazione politica anticostituzionale sciogliere Camere che siano in condizione d'esprimere maggioranze a sostegno di un governo. La legislatura ha una durata prefissata costituzionalmente, che non può essere accorciata se non quando siano le Camere stesse a darne motivo.

Solo dopo avere constatato l'impossibilità per le Camere di portare a termine la legislatura tramite la formazione d'un nuovo governo, dopo quello dimissionario - constatazione che spetta al Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni dei gruppi politici presenti in Parlamento - si apre lo scenario dello scioglimento anticipato e delle nuove elezioni. Solo a questo punto, e se vi siano i presupposti, si può porre la questione dello scioglimento di entrambe le Camere o di una sola. Potrà piacere o non piacere, ma è la logica del governo parlamentare che è previsto dalla Costituzione.

Lo scioglimento «anche di una sola Camera», invece che di entrambe, è espressamente previsto dall'art. 88 della Costituzione. Anche qui, dunque, si aprono possibilità, ma anche qui la scelta tra l'una e l'altra non dipende dall'arbitrio o dal desiderio di favorire o danneggiare questa o quella forza politica: deve dipendere, ancora una volta, dall'obiettivo di garantire imparzialmente l'integrità del sistema. Ora, lo scioglimento della sola Camera che abbia espresso la sfiducia al Governo sarebbe un atto palesemente partigiano, che discrimina tra le due Camere, cioè tra le eventuali diverse maggioranze che esistano nell'una o nell'altra. Sarebbe una sorta di abnorme sanzione costituzionale contro la Camera indocile al Governo e, all'opposto, di avallo politico della Camera docile. Ma la docilità parlamentare non è un valore costituzionale. In effetti, quando tra

le due Camere si manifesti un così radicale conflitto politico, non si saprebbe quale delle due sciogliere. Il fatto che vi sia un Governo sostenuto dalla fiducia di una non è un motivo per sciogliere l'altra, se questa è in condizione di sostenerne uno diverso. Una scelta del Presidente tra questa o quella sarebbe palesemente una discriminazione, in un sistema in cui il "bicameralismo" è "paritario".

Inoltre, lo scioglimento di una sola Camera, nelle condizioni date, rischia di contraddire la finalità dello scioglimento: finalità che - si ripete ancora una volta - è l'integrità e la funzionalità del sistema. Che succederebbe se la Camera nella nuova composizione fosse disomogenea rispetto all'altra? Bisognerebbe ricorrere ancora allo scioglimento, ma di quale delle due? O forse di tutte due? Ci si potrebbe permettere di entrare in questo percorso da incubo? Ma, anche l'ipotesi fortunata che le elezioni ristabilissero l'omogeneità non sarebbe senza insolubili problemi. La nuova Camera dovrebbe durare cinque anni, ricreandosi quella sfasatura nel tempo rispetto all'altra che la riforma costituzionale del 1963 ha inteso eliminare per prevenire i rischi d'instabilità politica - cioè di disintegrazione e d'inefficienza - insiti nell'elezione distanziata nel tempo. Oppure, si dovrebbe pensare che la Camera sciolta una prima volta anticipatamente nasca col destino segnato d'essere sciolta una seconda volta prima della scadenza naturale, in concomitanza con la scadenza dell'altra. Un'evidente aberrazione, contraria alla pari posizione costituzionale delle due Camere.

Eppure, si dirà, la possibilità dello scioglimento d'una Camera e non dell'altra è ben prevista dalla Costituzione. Sì, ma è stata pensata quando era stabilita una durata diversa delle due Camere e se ne è sempre e solo fatto uso (nel 1953, nel 1958 e nel 1963; mai dopo l'equiparazione delle durate) per rendere contemporaneo il rinnovo dei due rami del Parlamento, non per il contrario. Cioè, se ne è fatto sempre uso per equipararne, non per differenziarne le durate. Nel contesto originario, lo scioglimento "anche di una sola Camera" serviva dunque alla coerenza del sistema; oggi, servirebbe all'incoerenza.

Si dica ora all'inizio dei fantasisti della costituzione. Sono coloro che fondano le loro richieste su una costituzione che, per ora, non c'è: una costituzione nella quale un capo eletto direttamente dal popolo sia autorizzato a passare sopra le prerogative degli altri organi costituzionali per assicurarsi a ogni costo la perduranza del potere. La costituzione che hanno in mente è anch'essa *ad personam*. La bizzarria della richiesta di scioglimento d'una sola Camera, oltretutto senza passare attraverso vere dimissioni e senza l'esplorazione delle possibilità di formare un diverso governo, si spiega con la speciale e triste condizione costituzionale materiale del nostro Paese. Siamo un Paese dove al governo c'è gente che altrove sarebbe politicamente nulla; dove il Governo è tenuto insieme da un uomo solo e dove questa persona è uno che, per ragioni di natura giudiziaria, per non perdere la protezione di cui gode non può permettersi di allontanarsene nemmeno per un po', facendosi da parte quando le condizioni politiche generali lo richiederebbero. Come l'ostacolo allo scoglio. Gran parte delle perturbazioni istituzionali di questi tempi dipende da questa semplice, abnorme e disonorevole per tutti, condizione in cui viviamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da REPUBBLICA
del 16 Nov. 2010

Idee costituzionali della Resistenza - Convegno tenuto nel 1995

Introduzione agli atti - di Stefano Rodotà



Perché è diventato così difficile parlare della Costituzione, del modo in cui nacque, del ruolo da essa effettivamente svolto in quasi mezzo secolo di vita repubblicana? L'improvviso congiungersi della distanza nel tempo, di un congedo dalle sue ragioni d'origine che a taluno sembra definitivo, e della sua richiesta ormai accettata di una sua revisione la rendono forse un oggetto imbarazzante, da consegnare alle cure di specialisti operanti in luoghi discreti, lontani dall'attenzione viva dell'opinione pubblica? Sarà così rimosso dalla discussione politica e istituzionale un riferimento troppo forte, fatalmente destinato ad accendere gli animi o, almeno, a sollecitare riflessioni che lo spirito del tempo sembra voler evitare?

Vi sono molti modi di rispondere a queste domande. Ma sarebbero tutti sbagliati se muovessero da quella rappresentazione estenuata della Costituzione che spesso oggi prevale, e che fa di essa un'ombra, fastidiosa magari, ma pur sempre l'ombra di un passato inesorabilmente trascorso, sì che l'appellarsi a quel testo si tingerebbe fatalmente con i colori della conservazione. La difficoltà vera sta altrove, nell'essere la Costituzione sicuramente un prodotto storico, ma, al tempo stesso, un documento di oggi, un ineludibile riferimento vigente: ben può accadere, allora, che quanti ne enfatizzano le debolezze attuali siano portati a sentirsi rafforzati in questo loro giudizio se, poi, riescono a fondarlo anche su qualche vizio d'origine; e accade pure che la Costituzione, in un impeto estremo di difesa, sia oggetto di operazioni nostalgiche, che neppure esse le rendono giustizia, visto che finiscono con il fondarla esclusivamente nel passato, quasi che oggi non vi sia più terra per le sue radici.

Vi sono almeno due ragioni che hanno determinato questa situazione. La prima riguarda il fatto che la Costituzione del 1948 è stata sempre segnata da una contraddizione. Da una parte, è stata lo strumento che ha accompagnato la lenta nascita della Repubblica e, se pure non è riuscita a far nascere un vero "patriottismo costituzionale", certo ha costituito un forte ammortizzatore delle frizioni tra le politiche, nessuna delle quali, neppure nei periodi più aspri, fu mai tentata dalla denuncia del patto stipulato nell'Assemblea costituente. Al tempo stesso però, quel testo non è mai stato pienamente accettato da tutti. La lunga inattuazione costituzionale è lì a dimostrarlo, tanto che istituti fondamentali, dal CSM alla Corte costituzionale, dalle regioni a statuto ordinario al referendum, vennero realizzati con ritardi grandissimi (e attendiamo ancora la riforma dell'ordinamento giudiziario).

La seconda ragione deve essere ricercata in una vicenda più recente, che ha consegnato la Costituzione e la sua riforma ad una impostazione tutta politologica. Così, da anni, si celebrano i fasti di una ingegneria costituzionale senz'anima, che ha sempre più guardato alla Costituzione come ad una macchina, ignorando del tutto le idee fondative che la percorrono e la sua natura di "programma costituzionale". Non solo, dunque, per ripercorrere correttamente una vicenda storica, ma per cogliere anche il senso delle possibili operazioni di riforma, è indispensabile oggi che si torni proprio su quelle idee fondative e su quel programma.

Se e come tutto questo possa essere riferito alla Resistenza è questione che richiede ancor oggi una riflessione. Non è solo retorica l'aver parlato per anni di una Costituzione "figlia della Resistenza", perché fu questa vicenda che contribuì a segnare il clima del tempo e

diede il senso d'una impresa comune nella quale, pur tra molte differenze, già s'erano ritrovate le maggiori tra le forze presenti nell'Assemblea. E dunque lì poteva ritrovarsi il primo momento "costituente" della nuova storia. Certo, quando i lavori dell'Assemblea costituente cominciano il "vento del Nord" è già caduto. Ma lo spirito dei partecipanti a quei lavori non era quello di chi sentiva d'avere alle spalle il periodo "eroico", con l'obbligo di abbandonar la "poesia. e metter mano alla "prosa". Era, invece, ancora il momento delle grandi speranze, anzi il momento in cui le speranze potevano divenire davvero grandi perché ad esse si offriva la possibilità di divenire la trama costitutiva, più che d'un nuovo Stato, addirittura d'una nuova società.

Se, poi, quelle speranze avessero davvero tutte il loro fondamento nell'esperienza comune della Resistenza - o non fossero invece legate ad elaborazioni ch'erano piuttosto proprie di partiti, movimenti culturali, personalità che le avevano elaborate lungo una loro storia e secondo le loro particolari tradizioni - è questione che rimane rilevante, e che deve ancora mettere in guardia contro un riferimento all'esperienza resistenziale di fatti che in essa non trovano una loro specificità. La Resistenza fu insieme lotta armata, esperienza di governo ed elaborazione culturale, ma comporne direttamente i tratti in uno specifico programma è cosa che ancor oggi può indurre a forzature. La Resistenza fu soprattutto momento di paragone, e di emersione delle questioni che si sentivano più rilevanti per il futuro: oggi diremmo che fu messa a punto un' "agenda" di quella che, tra i medesimi protagonisti, sarebbe stata poi la futura discussione intorno ai temi della Costituzione. E così venne forgiandosi lo spirito d'una fase costituente che non avrebbe certo avuto la stessa pienezza se avesse semplicemente seguito una dissoluzione del regime fascista. In quella fase e in quelle discussioni, anzi, già emerge quello che sarebbe stato uno dei tratti costitutivi della futura Repubblica: l'essere questa "Repubblica dei partiti", visto che in diversi momenti (in particolare nelle cinque lettere dei partiti del CLNAI del novembre 1944) fu chiara la netta opposizione di alcuni ad ogni prospettiva di prolungare al di là della vicenda resistenziale un'azione politica comune, privilegiandosi invece l'assunzione per ciascun partito di una netta fisionomia autonoma, secondo una logica di pluralismo e di specifica funzione dei partiti nell'ordinaria vita politica nella quale non è arbitrario ritrovare la radice di quello che sarebbe poi stato l'articolo 49 della Costituzione.

Se pure non si delinea un compiuto progetto, diverse sono le direzioni verso le quali muovono le indicazioni costituzionali rinvenibili nei tempi della Resistenza. Ne indico alcune:

- 1) la restaurazione delle libertà e dei diritti
- 2) l'attribuzione ai lavoratori di un ruolo rilevante nelle fabbriche e nell'organizzazione dello Stato;
- 3) La diffusione del potere, soprattutto attraverso una rete estesa di autonomie;
- 4) la rilevanza dei legami sociali;
- 5) la prospettiva di una democrazia integrale.

Sembra persino ovvia, data la natura del regime al quale ci si era opposti e della guerra che si stava combattendo, l'affermazione ricorrente della volontà di rifondere lo Stato sulla ritrovata pienezza della libertà. Con una formula incisiva Silvio Trentin, nel 1930, aveva parlato di "assorbimento del cittadino" ad opera del regime fascista: la ritrovata democrazia, quindi, avrebbe dovuto, prima di tutto, reagire a questa condizione di

servaggio. Ma era pure nettissima la consapevolezza che non si trattava soltanto di restaurare il quadro e l'impianto liberale dei diritti, bensì di costruire, anche su questo terreno, qualcosa che avesse i caratteri d'una sostanziale novità.

Questa novità, per un verso, era nelle cose. Aprendo, nella sua qualità di decano, i lavori della Costituente, Vittorio Emanuele Orlando rivolgerà il suo saluto ad Un'Assemblea nella quale il popolo italiano, per la prima volta nella sua storia, si può dire rappresentato nella sua totalità perfetta, senza distinzione né di sesso, né di classi, né di regioni o di genti". E questa pienezza della cittadinanza era stata ulteriormente dilatata, proprio nella prospettiva delineata negli ultimi anni della Resistenza, dal riferimento a un'idea di cittadino che non lo vedeva solo come soggetto dei riconquistati diritti, ma anche protagonista attivo di processi di autogoverno, riconosciuto in una qualità di lavoratore che assumeva dignità fondativa dell'intero assetto dello Stato.

In questo modo, pure il catalogo dei diritti tipici dello Stato liberale veniva collocato in una prospettiva che non si chiudeva intorno al cittadino isolato, ma lo immergeva nei processi sociali e politici, dando così rilievo a quel legame sociale che la Costituzione vorrà riconoscere attraverso il principio di solidarietà e l'ampio riconoscimento di diritti sociali. I diritti dovevano separarsi definitivamente persino dal sospetto del privilegio, divenire qualcosa in cui ritrovarsi uniti: e nulla più che questo controverso senso dell'unità può contribuire a spiegare conflitti e consensi che accompagnarono i diversi momenti della Resistenza. Proprio qui—in una linea programmatica che nella essa Costituzione non troverà sempre pieno riconoscimento, e che ancor meno: ne avrà nelle prassi successive—si coglie la consapevolezza che non si trattava di rifondere un assetto già noto, ma di fondarne uno su basi integralmente rinnovate. E l'ansia di questo nuovo fa nascere una precoce preoccupazione, esplicita in tanti scritti, per una capacità di rinnovamento davvero radicale, temendosi che vecchie logiche e vecchi apparati avrebbero potuto di nuovo avere il sopravvento, riproponendo tradizionali chiusure e, soprattutto, lasciando intatti i meccanismi di esclusione.

Dove questo visibilissimo intento politico di sconfiggere l'esclusione si congiunge più felicemente con il progetto costituzionale è nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, frutto dell'incontro di un politico lungimirante, Lelio Basso, e di un giurista di straordinaria cultura e sensibilità, Massimo Severo Giannini. Qui emerge con nettezza il raccordo tra riconoscimento formale di un diritto e condizioni che ne rendono possibile l'esercizio. Certo, dire che in questo modo sia stato composto l'antico dissidio tra forma e sostanza dei diritti, tra astrazione giuridica e condizione materiale dei soggetti, è correre molto. Ma sicuramente in questa norma "di rifiuto" degli assetti conosciuti, si rivela nel modo più netto la natura d'una Costituzione che non vuole essere punto d'arrivo, ma di partenza; non sanzione d'un ordine esistente, ma impegno a edificarne uno nuovo.

Al tema delle libertà si connette quello della giustizia, che nella Resistenza trova esplicita trattazione con riferimento ai giudizi riguardanti i fascisti, tuttavia con notazioni che assumono una non trascurabile portata generale. Già nella prassi di alcune delle repubbliche partigiane si era cercato di sottoporre la giustizia politica da esse amministrata a regole formali che ne temperassero i possibili arbitri. E, nell'agosto del 1944, nella circolare del CLNAI sull'organizzazione della giustizia si coglie la preoccupazione di avviare una separazione tra politica e giustizia come condizione per "evitare eccessi e giudizi sommari" o, come si dirà più tardi, per "fornire alla popolazione seria garanzia che giustizia sarà fatta con serenità e con sollecitudine". In ciò si può certo scorgere una reazione all'uso degli strumenti giudiziari da parte del regime fascista, reazione che troverà il suo compimento proprio nel testo costituzionale, dove autonomia e

indipendenza della magistratura assumono il duplice significato di rifiuto del raccordo tra giustizia e indirizzo politico dominante e di garanzia della libertà del gioco politico, dal momento che la magistratura viene vista anche come garante dei diritti delle minoranze sconfitte nelle competizioni elettorali (e qui è da scorgere una delle motivazioni del fortissimo garantismo giudiziario che caratterizza la Costituzione). Inoltre, la necessità di una separazione pure tra politica e amministrazione, o almeno di non deprimere la competenza amministrativa a vantaggio della pura appartenenza partitica, è anch'essa presente nelle discussioni che si sviluppano nel corso della Resistenza, segno d'una precoce consapevolezza di nominare senza alcun controllo i loro candidati a cariche pubbliche.

La connessione tra il riconoscimento dei diritti e le condizioni per la loro effettività, dunque, è ben presente nel corso della Resistenza, dove tuttavia assume caratteri di ben più intensa radicalità quando la concreta pienezza dei diritti viene messa in diretta relazione con la distribuzione del potere, con le modalità di organizzazione delle diverse strutture. È quanto accade con le indicazioni relative all'autogoverno locale ed alla gestione operaia che vogliono realizzare appunto un avvicinamento, se non una totale coincidenza, tra soggetti gestori e soggetti titolari di particolari diritti. Così, i diritti dei lavoratori si dilatano nella direzione della gestione diretta o della partecipazione alla gestione delle imprese; e i diritti dei cittadini vogliono che ad essi si guardi nel momento stesso dell'organizzazione dello Stato, in una prospettiva in cui "il popolo si governi da sé", con una democrazia basata sull'iniziativa e sul controllo popolare. E questa non è logica chiusa in angustie nazionali: almeno la dimensione dell'Europa è ben presente nelle discussioni, e in qualche proposta.

Conosciamo lo scarto tra queste idee, che pure sono tra le più nette del programma resistenziale, e la realizzazione costituzionale, sì che proprio da ciò si potrebbero trarre conclusioni su una definitiva distanza tra Resistenza e Costituzione. Ma il confronto, certo rivelatore delle tensioni dell'epoca, non può essere spinto fino a questo punto.

L'idea dell'autogoverno e della diffusione dei poteri è tutt'altro che estranea alla Costituzione, e non si esprime soltanto nell'ordinamento regionale, ma in una diffusa preferenza per l'articolazione dei poteri, tanto che si è potuto parlare, giustamente, di una "Repubblica delle autonomie". Lo scarto, talora al limite del conflitto, non può essere spiegato, allora, solo mettendo a confronto le idee costituzionali della Resistenza e il testo Costituzione, ma piuttosto confrontando quest'ultimo con le inattuazioni e le distorsioni delle fasi successive. E questa è una notazione che non serve soltanto a respingere forzature ricostruttive, ma anche per sottolineare come proprio nella Costituzione esista ancora un potenziale che può essere utilizzato per dare concreta espressione a quelle richieste di decentramento e di autonomia divenute più forti negli ultimi tempi, e che spesso sono state presentate come del tutto confliggenti con la logica costituzionale, sì da indurre comunque a chiedere, anche per questo, una sua profonda revisione.

Ma la spinta verso una organizzazione non autoritaria e una diffusione paritaria dei poteri, visibilissima nella Resistenza, non agisce soltanto nella dimensione costituzionale più direttamente legata all'organizzazione del potere locale. Si dà rilievo, infatti, al ruolo delle formazioni sociali, anche come luogo di sviluppo della personalità, e si rifiuta ogni suggestione gerarchica anche nell'Organizzazione della famiglia.

Più complessa è la questione del potere dei lavoratori, che va considerata nel quadro più vasto dei problemi della proprietà industriale e del modo in cui questi giunsero alla discussione della Costituente. Certo, quando si apre questa fase, la spinta tutta politica

della Resistenza si è ormai affievolita, ed è già stato ridimensionato il ruolo dei Consigli di gestione (sul quale soprattutto il CLNAI aveva insistito), tanto che il progetto in materia di Rodolfo Morandi non venne approvato. Se, quindi, si può dire che lo specifico programma di dare ai lavoratori "il controllo sulla produzione" non riuscì ad essere attuato, non si può peraltro affermare che il quadro costituzionale non sia stato profondamente segnato proprio dai riferimenti ai lavoratori e al lavoro, che connotano la Costituzione fin dalla sua apertura (la Repubblica "fondata sul lavoro"; la rimozione degli ostacoli di fatto all'eguaglianza per consentire l'effettiva partecipazione di "tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese"): formulazioni che, in luogo dell'antica "Repubblica dei proprietari", hanno fatto parlare di "Repubblica dei lavoratori".

Formule declamatorie, si dirà (e si è detto); formule ormai sorpassate, si è aggiunto di recente, perché non sarebbe più il riferimento al lavoro a poter connotare la presente organizzazione sociale. Ma queste critiche, a parte ogni rilievo sulla loro consistenza, finiscono con l'ignorare del tutto quello che è il carattere più intenso della Costituzione, quello in cui davvero si riflettono lo spirito della Resistenza e il modo in cui questo passò nel lavoro della Costituente.

Ho detto prima dell'aspirazione della Resistenza ad una democrazia integrale, intesa non tanto nel senso di una radicalità democratica delle scelte, quanto soprattutto nella pervasività di una democrazia alla quale nessun luogo doveva essere precluso. E quindi: una democrazia non come obiettivo raggiunto una volta per tutte, quanto piuttosto come processo continuo. Per ciò il programma democratico "eccede" sempre le possibilità di realizzazione immediata, perché deve salvaguardare una tensione verso altri e più lontani obiettivi.

La Costituzione risponde a queste logiche, e così assume una peculiarità che la differenzia assai da altri documenti costituzionali. Non è il testo che sanziona definitivamente una fase, e la chiude in formule giuridiche, come molte volte accade il diritto cala alla sera. Essa sta al principio di un'epoca, deve aprirla: e come le donne e gli uomini della Resistenza combattevano perché ciò fosse possibile, così i costituenti operano perché questo cammino potesse essere effettivamente intrapreso, sia pure tra ritrosie ed espedienti, tra limitazioni e rinvii.

La Costituzione è percorsa da una tensione, visibile e intensa, che già si coglie in formulazioni non abituali, in costrutti nuovi - "è compito della Repubblica...", "la Repubblica promuove..." - che infatti sfuggiranno per molto tempo alla cultura giuridica, e solleciteranno interessate disattenzioni di troppi politici. Qui si coglie l'"eccedenza costituzionale", in questo non limitarsi a definire un quadro organizzativo e una tutela dei diritti, ma nell'immergere la stessa vicenda costituzionale, e dunque quello che dovrebbe essere il momento più alto della politica pubblica, nelle contraddizioni della società, perché la nascente Repubblica, e con essa le istituzioni a venire, facciano i conti con esse e si adoperino per rimuoverle. Un compito, questo, nel quale si può cogliere un'altra "eccedenza", quella etica che proviene dall'antifascismo, e che così connota fortemente la Costituzione come "programma costituzionale". E qui si può cogliere una significativa distanza da un altro importante documento costituzionale, la quasi coeva (1949) Legge Fondamentale della Germania Federale, dove la nettezza della ripulsa della tragica esperienza nazista approda piuttosto ad un quadro d'impianto giusnaturalista.

Proprio perché connotato da tante "eccedenze", il programma costituzionale corre sempre il rischio d'una ripulsa, o d'un fallimento, perché esige una forte e comune identificazione

di tutte le forze chiamate a realizzarlo. È per questo che, già all'indomani della sua approvazione, venne sostanzialmente revocato in dubbio in troppe sue parti, quelle che più sembravano incompatibili con le urgenze della guerra fredda, e si ebbe così quella fase di una Costituzione "congelata" che solo il più tardo disgelo costituzionale degli anni Sessanta, coincidenti con i nuovi equilibri politici determinati dal passaggio ai governi di centro-sinistra, riuscì a rimuovere, avviando una vera fase di attuazione costituzionale. E questo dimostra come, pure in tempi difficili e tra asperre polemiche, la Costituzione non avesse cessato d'essere un punto di riferimento, partendo dal quale rimaneva possibile avviare di nuovo un'impresa comune.

Abbiamo conosciuto poi altri tempi ed altri spiriti, che si potrebbero definire in vari modi, ma che sostanzialmente hanno avviato un processo di delegittimazione della Costituzione, per non dire di un suo rifiuto. Di questo bisogna parlare esplicitamente, non solo per misurare un cammino o registrare un mutamento dei tempi, ma proprio perché la nostra Costituzione ha la particolare caratteristica che si è appena sottolineata, quella di presentarsi come un programma forte, sul quale rimane d'obbligo (almeno fino a che sarà vigente) misurare indirizzi politici e programmi di riforma. Così le riforme, anche quando dichiarano d'aver come oggetto soltanto la parte organizzativa della Costituzione, devono essere giudicate con riferimento proprio a quel programma, poiché il carattere delle costituzioni di questo secolo è proprio quello d'aver rovesciato un vecchio schema, per cui gli strumenti organizzativi oggi devono essere modellati sugli obiettivi programmatici, e non viceversa.

Sempre più spesso, però, ci troviamo di fronte a proposte di scomposizione del quadro costituzionale, più che a proposte di riforma della Costituzione. È così quando si abbandona l'idea dell'esistenza di un insieme di principi costituzionali intangibili, e si torna all'ipotesi di un Parlamento senza limiti nel suo potere di revisione costituzionale. È così quando l'interpretazione del principio maggioritario induce a ritenere che le riforme costituzionali possano rispondere a logiche politiche d'occasione, non dirò di parte, invece di mirare al rinnovo e al rafforzamento del patto fondamentale. È così, in definitiva, quando si agisce considerando la Costituzione come una legge tra tante, assistita soltanto da un fastidioso aggravamento delle procedure per la sua revisione, tuttavia non più in grado di impedire una deriva verso una progressiva cancellazione della rigidità costituzionale.

In fondo a questa strada non vi sono modifiche a questa o a quella parte del testo costituzionale, o la sostituzione di un programma costituzionale ad un altro. Vi è la perdita dell'idea stessa di costituzione, e dunque di un comune punto di riferimento, di una possibilità di identificazione delle storie e delle memorie.

Una analisi che muova dalle origini della vicenda costituzionale repubblicana, dunque, può almeno renderci consapevoli di un rischio, che è quello appena evocato. Ma ci ricorda pure quanto intense e drammatiche furono quelle vicende, e come la Costituzione poté essere riconosciuta come patto vincolante anche da chi non aveva trovato in essa la traduzione piena di quegli ideali per i quali pure aveva lottato. Non fu compromesso, se non nel senso alto che gli dà Hans Kelsen, come momento essenziale del processo democratico. Fu piuttosto riconoscimento reciproco di forze che magari si riscoprivano lontane pur dopo una lotta comune, che sapevano di essere destinate a contrapporsi, ma proprio per questo avvertivano d'aver tutte bisogno di un patto al quale esse, e soprattutto i cittadini, potessero riferirsi al di là delle contingenze. Se il mugnaio di San-Souci traeva le sue certezze dal sapere che v'erano giudici a Berlino, il cittadino dei nostri travagliatissimi tempi può trarle solo dalla possibilità di appellarsi a questo più largo

quadro di garanzie e fini che chiamiamo Costituzione.

La nuova Costituzione della repubblica italiana è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno. Il lavoratore italiano desidera sapere se ed in che modo la nuova legge fondamentale della repubblica provveda a soddisfare, dopo tante promesse, attese e speranze, le sue aspirazioni per un rinnovamento profondo della compagine sociale ed economica del nostro paese, in modo da assicurargli il posto che gli spetta nella vita nazionale.

Il lettore della nuova Costituzione vede ricorrere in essa molte volte la parola «lavoro», completamente ignorata dallo statuto albertino del 1848. Sta di fatto che, dopo decenni e decenni di lotte tenaci, pur attraverso la parentesi obbrobrica del fascismo, i diritti del lavoro hanno avuto finalmente il loro riconoscimento decisivo, diventando materia costituzionale e cioè parte integrante della legge fondamentale della repubblica.

La nuova Costituzione è ora patrimonio di tutto il popolo; e tutto il popolo deve sapere fino a qual punto in essa trovano corona le sue speranze e premio le sue battaglie. Vediamola dunque più da vicino questa Costituzione, soffermandoci su quei punti che maggiormente interessano il lavoratore.


La Costituzione consta di 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali. Gli articoli sono raggruppati in Principi fondamentali e in due parti, di cui la prima è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini e la seconda all'Ordinamento della repubblica. Ogni parte a sua volta è suddivisa in Titoli e alcuni Titoli in sezioni.

Le norme che riguardano particolarmente il cittadino lavoratore, sono raggruppate sotto il Titolo III della prima parte, che contempla i rapporti economici. Altre disposizioni sono poste all'inizio, fra i principi stessi fondamentali della Costituzione.

Infatti l'art. 1 stabilisce che «l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». Questa solenne affermazione evidentemente sta a significare non solo che il lavoro determina la prosperità e il benessere della vita della nazione - che è vecchio assioma della scienza economica - ma anche che, a coloro che ne sono i portatori, debbono essere riconosciuti, nel quadro dello Stato, particolari funzioni, corrispondenti a quei diritti che numerosi articoli espongono.

A proposito dell'art. 1, giova ricordare che, nel corso della discussione avvenuta all'Assemblea costituente, era stata proposta la dizione: «l'Italia è una repubblica democratica di lavoratori» più impegnativa e più densa di significato: quasi ad affermare che il titolo di cittadinanza nella repubblica presupponeva la qualità di lavoratore. Tuttavia questa proposta del deputato comunista Amendola fu respinta per i voti contrari del centro e della destra.

Stabilito comunque che la repubblica è fondata sul lavoro, ne discendeva come conseguenza necessaria che tutti i cittadini devono essere messi in grado di lavorare, per riconfermare così ad ogni momento il loro titolo alla cittadinanza. Occorreva cioè affermare che il lavoro non può più rimanere un fatto esclusivamente privato, di cui lo Stato si disinteressa, ma bensì un diritto oltre che un dovere del cittadino. Ecco quindi l'art. 4 proclamare non soltanto «il diritto al lavoro», ma anche l'obbligo per la repubblica di «promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto». A nessuno può sfuggire l'importanza di questo impegno che poche altre Costituzioni assumono nei confronti dei cittadini; tra esse quella dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.



Ma anche l'art. 3 è interessante per questo nostro breve studio, occupandosi come fa, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma non già di una generica uguaglianza, basata sull'astratta parità di diritti. Noi sappiamo che una effettiva uguaglianza presuppone il superamento delle iniziali differenze di posizione economica. Ecco perché l'art. 3 sancisce: «È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

Sono queste le disposizioni di carattere generale sul lavoro. Passiamo ora alle disposizioni particolari. La tutela del lavoro, in ogni sua forma e applicazione, è stabilita dall'art. 35 che prevede anche la libertà di emigrazione e la tutela del lavoro italiano all'estero. La giusta retribuzione del lavoro prestato, «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa» è stabilita dall'art. 36. Lo stesso articolo si occupa anche della durata massima della giornata lavorativa, che dovrà essere fissata dalla legge; e inoltre del diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, senza possibilità di rinunciarvi.

La tutela della donna lavoratrice è efficacemente costituita dall'art.37 che prevede per la donna parità di diritti e di retribuzione - a parità di lavoro - con l'uomo. Ciò vale anche nel confronto dei minori. Per i cittadini inabili al lavoro, nonché per i lavoratori colpiti da infortunio, malattie, invalidità, vecchiaia e disoccupazione provvede l'art. 38, affermando il diritto dei primi al mantenimento e all'assistenza sociale e per tutti gli altri alla tutela necessaria, esercitata attraverso organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

La libertà dell'organizzazione sindacale è sancita pienamente dall'art.39 che prevede per i sindacati, «rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti», la facoltà di «stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce». Questa norma rappresenta un forte incentivo al mantenimento dell'unità sindacale, sebbene si spera da alcuno che la «libertà sindacale» possa essere intesa come stimolo alla creazione di vari concorrenti sindacati. Infatti è della forza numerica delle organizzazioni, e cioè dalla coesione delle categorie e dell'intera classe, che discende la capacità di convincere a patti vantaggiosi i datori di lavoro i quali non avrebbero che da guadagnare dalle lotte intestine dei lavoratori.

Siamo giunti così all'art. 40 dedicato al diritto di sciopero, riconosciuto nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ciò vuol dire che le leggi future potranno soltanto stabilire le modalità del suo esercizio, ma non mai sopprimerlo considerandolo come già nel ventennio fascista, quale reato. Sarebbe stata in realtà desiderabile una formulazione più categorica del diritto di sciopero, quale contenuto nel primo progetto nel quale si leggeva: «tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero». Ma contro di questa si sono battute tutte le prevenzioni e le diffidenze coalizzate dei gruppi politici non ancora convinti della maturità di coscienza dei lavoratori. È interessante ricordare che non è mancato, in seno alla Costituente, chi voleva sopprimere nella Costituzione ogni accenno al diritto di sciopero, evidentemente per abbandonare questa fondamentale arma di difesa dei lavoratori alle oscillanti venture della sorte politica; e nemmeno chi voleva condizionare il diritto di sciopero a quello di serrata, o addirittura stabilire il divieto di sciopero. Ma tutte queste velleità hanno dovuto cedere dinanzi alla formula concordata fra i maggiori partiti, che salva almeno il principio se non ogni sua estrinsecazione. [...]

Occorre da ultimo fare parola di una nuova assemblea rappresentativa creata dalla Costituzione: «il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». Esso, previsto dall'art. 99, dovrà essere composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa e sarà organo consultivo, darà cioè pareri alle Camere e al governo sulle materie che gli saranno attribuite dalla legge.

Il Consiglio potrà anche presentare all'approvazione del parlamento disegni di legge e contribuire alla legislazione economica e sociale.[...]

Esaurito così l'esame delle norme scritte nella Costituzione circa i diritti del lavoro, i lavoratori italiani si domanderanno come e quando esse saranno realizzate nella vita concreta del nostro popolo. A questa domanda la risposta deve essere chiara e precisa: le norme scritte nella Costituzione rimarranno sulla carta, non si realizzeranno automaticamente, se i lavoratori stessi non agiranno, non veglieranno affinché gli organi dello Stato le svolgano in nuove leggi, e l'amministrazione pubblica non eseguisca ciò che queste leggi disporranno. Se, cioè, i lavoratori non opereranno per permeare tutta la vita politica del nostro paese dello spirito nuovo e trasformatore che ha dettate le formule costituzionali, pur nella loro dizione ancora troppo spesso timida ed incerta.

Come l'affermazione dei diritti del lavoro si deve in gran parte alla forza dei lavoratori che, stretti in un grande organismo unitario, hanno esercitato la loro influenza e hanno posto all'ordine del giorno del paese la soluzione dei problemi del lavoro, così la realizzazione concreta di quelle affermazioni dipenderà dall'azione che per l'avvenire, essi sapranno svolgere nel quadro della legalità democratica, secondo gli orientamenti riformatori che furono propri della grande lotta popolare per la libertà.

Umberto Terracini, *La Costituzione e i diritti del lavoro*, in *Costituzione della Repubblica*, Roma, 1948 - tratto dal volume "Dalla monarchia alla repubblica, 1943-1946, la nascita della Costituzione italiana" a cura di Enzo Santarelli, l'Unità-Editori Riuniti)



IL PRIMO DISCORSO DI ALCIDE DE GASPERI DOPO LA LIBERAZIONE DI ROMA

Il 23 luglio 1944, al Teatro Brancaccio di Roma, Alcide De Gasperi tenne il primo intervento pubblico dopo la liberazione di Roma, avvenuta circa un mese e mezzo prima (4 giugno 1944) ad opera della V° Armata del generale Clarke. Ne riportiamo alcuni stralci.

E' un compito immenso, un compito complesso, per il quale lavora il Governo Bonomi. E' un compito immenso quello che ci ha costretto noi sei diversi partiti, a dare l'esempio, primo al mondo, che nonostante la diversa provenienza, la mentalità diversa, tutti facciamo lo sforzo comune di collaborazione per la salvezza e per gli interessi della Patria, sotto la presidenza di un uomo di specchiata probità politica e di grande esperienza amministrativa.

Momento di unità e di concordia

Per questo sforzo abbiamo bisogno di unità, abbiamo bisogno di collaborazione concorde, abbiamo bisogno dell'indulgenza del pubblico, della pazienza del popolo, dell'appoggio di tutti coloro che hanno cuore e mente per la loro patria. Noi abbiamo bisogno che tutte le questioni le quali ci dividono vengano per il momento messe da parte, perché questa unità necessaria non venga turbata. Perciò noi siamo d'accordo, e abbiamo preso l'impegno di demandare ad una consultazione popolare e più precisamente alla Costituente, i problemi che riguardano la futura costituzione dello Stato.

E' chiaro che se gli uomini responsabili di tutti i partiti bloccassero una data soluzione o affermassero una delle due, creerebbero una situazione diversa da quella che è oggi, che si fonda sull'equilibrio di un compromesso. E' logico e responsabile che io questo oggi non faccia e chiedo che tutti nel Partito sentano la responsabilità e la dignità di non domandarmelo.

I nuovi ordinamenti costituzionali

Abbiamo preso formale impegno due volte davanti agli Alleati di non pregiudicare in nessun modo la questione istituzionale. Questo impegno intendiamo mantenerlo e chiediamo a chi ci segue e alle nostre organizzazioni il senso di responsabilità di sostenerci in questo compito.

Per me, come Ministro, aver detto questo dovrebbe bastare. Aggiungerò come capo partito che la formula che ha usato Togliatti a questo tavolo(3), di "rispettare domani quella che sarà la volontà del popolo italiano", la accetto senza difficoltà. Aggiungerò che l'espressione che egli ha usato nell'intervista col New York Times: "Noi diciamo che la questione monarchica rimanga da parte fino alla fine della guerra e poi deciderà il popolo italiano", è anche la nostra linea.

Noi abbiamo anzi in un certo momento lanciato l'idea di una consultazione diretta, di un referendum, senza toccare con ciò minimamente il diritto ultimo decisivo dell'Assemblea costituente. In fondo un referendum può essere anche un'inchiesta. In ogni modo non occorre discuterne ora, ma è certo che il popolo italiano dovrà abituarsi a giudicare di questa questione con più consapevolezza, con moderazione, serenità, oggettività e con la coscienza dell'interesse della Nazione.

Base e struttura dello Stato

Però noi ripetiamo che non vogliamo creare "ab irato" il nuovo Stato, che non bisogna fare la Repubblica semplicemente per far dispetto al re come ha fatto Mussolini; che noi vogliamo il "Nuovo Stato" crearlo non sotto la impressione di reazione o di vendetta, ma crearlo per convinzione intrinseca e per alto senso di responsabilità. Voi gridate facilmente oggi "Viva la Repubblica", perché volete dire sostanzialmente "Viva la libertà". Ma io aggiungo: quel che dobbiamo tener alto, e sopra ogni cosa, è il senso di responsabilità.

Diceva Victor Hugo: "Avant la république ayons s'il se peut une chose publique". Questa volta noi vogliamo creare il definitivo. Basta con gli esperimenti pseudo democratici. Il "Nuovo Stato" deve essere lo Stato italiano definitivo in cui il popolo possa governarsi da sé. Esso deve fondarsi sulla più larga e più consapevole adesione delle masse popolari e la decisione deve avere carattere non

di club o di partito, ma di popolo. Vogliamo che anche gli stranieri vedano che se tu, o Italia, non puoi più dirti "Italia, Italia, antica condottiera di popoli", ti possano dire, secondo il poeta: "...se il mondo a te più non si prostra, che sai regger te stessa almen dimostra".

Un certo prediodo di preparazione e di riflessione conviene anche agl'italiani, perché non si confonda la forma con la sostanza; perché avete un bel dire: "Viva la Repubblica", ma volete la repubblica sociale, la repubblica socialista, la repubblica comunista, la repubblica democratica? Ecco che noi arriviamo ai "problemi base", ai "problemi sostanziali". Noi abbiamo una piramide. Sulla cima della piramide vi è un capo dello Stato che può essere il presidente o il re, elettivo o ereditario, ma la base fondamentale è il popolo. E anche la struttura deve darla il popolo: è il popolo che deve reggere. Anche per la sostanza bisogna guardare alla base della piramide per la ricostruzione.

Ma la base fondamentale deve essere il comune, deve essere la regione, deve essere il suffragio universale maschile e femminile. Il comune, organo del nostro autogoverno, "self government" che come parola ci viene dalla storia inglese, ma come esperienza, più ancora dai nostri gloriosi comuni italiani. Il comune che raccoglie le famiglie del territorio in cui c'è la torre che ricorda un passato, un campanile che indica il cielo, delle libere istituzioni le quali vengono dai padri e rappresentano il patrimonio della nostra storia italiana; il comune deve rimanere la base della futura democrazia.

Il nemico della libertà è il totalitarismo di Stato. Si parla sempre di diritti dello Stato come fossero diritti sovrani e superiori a qualunque altro diritto mentre la verità è che prima viene l'uomo e poi lo Stato.

IL MESSAGGIO INAUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LUIGI EINAUDI ALLE CAMERE

Il discorso di insediamento di Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica Italiana, il 12 maggio del 1948, alle Camere riunite in seduta comune.

Signori Senatori, Signori Deputati!

Il giuramento che ho testé pronunciato, obbligandomi e dedicare gli anni, che la Costituzione assegna al mio ufficio, all'esclusivo servizio della nostra comune Patria, ha una significazione la quale va al di là della scarna solenne sua forma.

Dimnanzì a me ho l'esempio luminoso dell'uomo insigne che per il primo ha coperto, con saggezza grande, con devozione piena e con imparzialità scrupolosa, la suprema magistratura della nascente Repubblica italiana. (Vivissimi, prolungati, generali applausi - L'Assemblea si leva in piedi - Nuovi reiterati applausi ai quali si associa il pubblico delle tribune). Ad Enrico De Nicola va il riconoscente affetto di tutto il popolo italiano, il ricordo devoto di tutti coloro i quali hanno avuto la ventura di assistere ammirati alla costruzione quotidiana di quell'edificio di regole e di tradizioni senza le quali nessuna Costituzione è destinata a durare.

Chi gli succede ha usato, innanzi al 2 giugno 1946, ripetutamente del suo diritto di manifestare una opinione, radicata nella tradizione e nei sentimenti suoi paesani, sulla scelta del regime migliore da dare all'Italia; ma, come aveva promesso a se stesso ed ai suoi elettori, ha dato poi al nuovo regime repubblicano voluto dal popolo qualcosa di più di una mera adesione. (Vivissimi, prolungati, generali applausi). Il trapasso avvenuto il 2 giugno dall'una all'altra forma istituzionale dello Stato fu non solo meraviglioso per la maniera legale, pacifica del suo avveramento, ma anche perché fornì al mondo la prova che il nostro Paese era oramai maturo per la democrazia; che se è qualcosa, è discussione, è lotta, anche viva, anche tenace fra opinioni diverse ed opposte; ed è, alla fine, vittoria di una opinione, chiaritasi dominante, sulle altre.

Nelle vostre discussioni, signori del Parlamento, è la vita vera, la vita medesima delle istituzioni che noi ci siamo liberamente date; e se v'ha una ragione di rimpianto nel separarmi, per vostra volontà, da voi è questa: di non poter partecipare più ai dibattiti, dai quali soltanto nasce la volontà comune; e di non potere più sentire la gioia, una delle più pure che cuore umano possa provare, la gioia di essere costretti a poco a poco dalle argomentazioni altrui a confessare a se stessi di avere, in tutto od in parte, torto e ad accedere, facendola propria, alla opinione di uomini più saggi di noi. (Vivissimi applausi). Giustino Fortunato, uno degli uomini che maggiormente onorarono il Mezzogiorno e questa Camera, sempre fieramente si levò contro le calunnie di coloro i quali, innanzi al 1922, avevano in spregio il Parlamento perché in esso troppo si parlava; ed ascriveva a sua somma ventura di aver molto imparato ascoltando colleghi, di lui tanto meno dotti, ed a merito dei dibattiti parlamentari di aver creato un ceto politico, venuto su dal suffragio a poco a poco allargato e già divenuto quasi universale, un ceto politico migliore di quello che, all'alba del Risorgimento, era stato fornito dal suffragio ristretto.

Or qui si palesa il grande compito affidato a voi, che avete il grave dovere di attuare i principi della Costituzione ed a me, che la legge fondamentale della Repubblica ha fatto tutore della sua osservanza.

Tra le due date, del 1848 e del 1948, ricordate nel giorno centenario da ambedue i vostri Presidenti, è nato un problema nuovissimo, che nel secolo scorso grandi pensatori politici avevano dichiarato insolubile: quello di far durare sistemi democratici quando a votare ed a deliberare sono chiamate non più ristrette minoranze di privilegiati ma decine di milioni di cittadini tutti uguali dinnanzi alla legge.

Il suffragio universale pareva ed ancor pare a molti incompatibile con la libertà e con la democrazia. La Costituzione che l'Italia si è ora data è una sfida a questa visione pessimistica dell'avvenire. (Vivissimi applausi). Essa afferma due principi solenni: conservare della struttura sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia della libertà della persona umana contro l'onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata; e garantire a tutti, qualunque siano i casi fortuiti della nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza. (Vivissimi applausi).

A quest'opera sublime di elevazione umana noi tutti, Parlamento, Governo e Presidente, siamo chiamati a collaborare. Venti anni di governo dittatoriale avevano procacciato alla Patria discordia civile, guerra esterna e distruzioni materiali e morali siffatte che ogni speranza di redenzione pareva ad un punto vana. Invece, dopo aver salvata, pur nelle diversità regionali e locali e pur dolorosamente mutilata, la indistruttibile unità nazionale dalle Alpi alla Sicilia, stiamo ora tenacemente ricostruendo le distrutte fortune materiali e per ben due volte abbiamo dato al mondo una prova ammiranda della nostra volontà di ritorno alle libere democratiche competizioni politiche e della nostra capacità a cooperare, uguali tra uguali, nei consessi nei quali si vuole ricostruire quell'Europa donde è venuta al mondo tanta luce di pensiero e di umanità.

Signori Senatori, Signori Deputati,

volto lo sguardo verso l'alto, intraprendiamo umilmente il duro cammino lungo il quale la nostra tanto bella e tanto adorata patria è destinata a toccare mete ognor più gloriose di grandezza morale, di libera vita civile, di giustizia sociale e quindi di prosperità materiale. Ancora una volta si elevi in quest'Aula il grido di Viva l'Italia!

L'Assemblea si leva in piedi plaudendo più volte a lungo, vivissimamente - Il pubblico delle tribune si associa agli applausi - Grida ripetute di Viva la Repubblica!